

REGOLAMENTO DI ARBITRATO RAPIDO

Camera di Commercio di Lucca

Indice

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Domanda
- Art. 4 - Risposta
- Art. 5 - Nomina dell'arbitro
- Art.6 - Dichiarazione di indipendenza dell'arbitro
- Art.7 – Ricusazione degli arbitri
- Art 8 - Conferma dell'arbitro
- Art.9 - Udienza
- Art. 10– Consulenza tecnica
- Art.11- Lodo arbitrale
- Art. 12 - Riservatezza
- Art.13 - Costi della procedura

Art. 1 PRINCIPI

1. L'arbitrato rapido della Camera di Commercio di Lucca è una procedura arbitrale semplificata con un arbitro unico che ha l'obbligo di decidere la controversia entro 60 giorni dalla ricezione degli atti introduttivi.
2. Nel caso in cui si renda necessaria una consulenza tecnica d' ufficio, il termine per il deposito del lodo potrà essere prorogato per un massimo di 60 giorni.
3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto , compresi.
4. L'arbitro decide in via rituale e secondo equità, tranne nelle controversie riservate dalla legge all'arbitrato secondo diritto e salva diversa concorde determinazione delle parti.
5. Le parti devono indicare nella domanda, nella risposta e nella replica all'eventuale domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, i mezzi di prova e depositare i documenti di cui intendono avvalersi.

6. Le comunicazioni della Segreteria, delle parti, dell'arbitro dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite validamente con ogni mezzo idoneo a provarne l'avvenuta ricezione¹.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La procedura di arbitrato rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda i 250.000² euro.

2. Per la determinazione del valore si fa esclusivo riferimento all'ammontare indicato dalla parte attrice nella domanda di arbitrato di cui all'art. 3.

3. Eventuali domande riconvenzionali non concorrono alla determinazione del valore della controversia; tuttavia, ove eccezionalmente l'applicazione del principio suddetto possa portare a risultati irragionevoli, sempre che ne faccia istanza una delle parti, la Camera Arbitrale potrà decidere in via discrezionale ed insindacabile di non applicare la procedura di arbitrato rapido in conseguenza del valore elevato della controversia.

4. La clausola di arbitrato rapido deve essere espressamente prevista dalle parti nel contratto. In mancanza di tale previsione, le parti possono comunque sottoporre mediante mutuo accordo ad arbitrato rapido qualsiasi controversia anche se di valore eccedente i 250.000 euro.

Art. 3 DOMANDA

1. La parte che desidera ricorrere alla procedura di arbitrato rapido deve far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca, nonché alla controparte, domanda di arbitrato.

2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, oppure è accompagnata, da:

a) il nome, l'indirizzo delle parti, con l'indicazione di un numero fax o di un indirizzo di posta elettronica certificata dell'attore ai quali possano essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;

b) l'accordo contenente la clausola di arbitrato rapido;

c) l'indicazione dell'arbitro eventualmente designato in accordo con la parte convenuta;

d) l'esposizione dei fatti e la precisazione delle pretese, con stima anche sommaria del loro valore, nonché la documentazione su cui si basano le pretese;

e) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi;

f) il nome e l'indirizzo dell'eventuale rappresentante nell'ambito della procedura arbitrale precisandone i poteri, e del difensore, se nominato.

3. La domanda di arbitrato con la documentazione allegata deve essere fatta pervenire alla

1 Posta elettronica certificata, fax, raccomandata a.r., deposito a mano, ecc.

2 Salvo che le parti concordemente non stabiliscano di applicarlo anche a liti di valore superiore.

Segreteria in due esemplari, con la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.

4. Al momento della presentazione della domanda devono essere versati gli onorari della Camera Arbitrale ed una somma pari alla metà del compenso dell'arbitro, quantificati come all'art. 13 del Regolamento ed alla tabella allegata³; in mancanza di tali pagamenti, la procedura rimane sospesa. La procedura viene riattivata a decorrere dal giorno in cui il pagamento risulta integrato.

Art. 4 RISPOSTA

1. La parte convenuta ha un termine di 10 giorni dalla ricezione della domanda per far pervenire alla Segreteria ed alla controparte la propria risposta, completa della documentazione allegata.

2. La risposta contiene:

a) il nome, l'indirizzo delle parti, con l'indicazione di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto ai quali possano essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;

b) l'indicazione dell'arbitro eventualmente designato in accordo con la parte attrice;

c) le repliche alla domanda e l'eventuale domanda riconvenzionale con la relativa esposizione dei fatti e la stima, anche sommaria, del loro valore;

d) l'indicazione specifica a pena di decadenza dei mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi.

3. La risposta con la documentazione allegata deve essere fatta pervenire alla Segreteria in due esemplari, con la prova dell'avvenuta trasmissione della domanda alla controparte.

4. Laddove la risposta contenga una domanda riconvenzionale, la parte convenuta sarà tenuta al pagamento degli onorari della Camera Arbitrale e di una somma pari alla metà del compenso dell'arbitro, quantificati come all'art. 13 del Regolamento ed alla tabella tabella allegata .

5. Nel caso in cui la risposta del convenuto non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto o pervenga priva dei pagamenti di cui al comma precedente, l'arbitrato prosegue in sua assenza, previa verifica della regolarità della comunicazione della domanda.

6. La parte attrice, entro 10 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può far pervenire alla Segreteria e alla controparte la propria replica, comunicandola con le modalità di cui all'art. 1 c. 5

3 Le spese di cui sopra devono essere versate, specificandone la causale, in una delle seguenti modalità:

- con versamento sul c/c postale n. 12814554 intestato a "CCIAA Lucca proventi vari";
- con bonifico bancario sul c/c di tesoreria n. 28635 intestato a Camera di Commercio di Lucca presso il Monte dei Paschi di Siena, Piazza Bernardini (cod. IBAN IT 94 M 01030 13700 000002863586);
- in contanti presso la Segreteria della Camera Arbitrale al momento del deposito della domanda.

La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di arbitrato.

ART. 5 NOMINA DELL'ARBITRO

1. Le parti scelgono di comune accordo l'arbitro ed allegano la sua nomina agli atti introduttivi dell'arbitrato.
2. In mancanza di concorde indicazione delle parti, entro sette giorni dal ricevimento della risposta, la Camera Arbitrale nomina⁴ un arbitro, scelto dall'Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca⁵. in base ad un criterio di disponibilità, turnazione e specifica competenza tecnica nella materia oggetto della controversia,
3. Nell'ipotesi di clausola compromissoria contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo di società ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire a un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede la Camera Arbitrale, con le modalità di cui al comma precedente.
4. La nomina è comunicata dalla Segreteria all'arbitro e alle parti nel termine di tre giorni.
5. L'arbitro deve trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento, unitamente alla dichiarazione di indipendenza, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.

ART. 6 DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELL'ARBITRO

1. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
2. La Segreteria trasmette entro tre giorni dal suo ricevimento copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.

ART. 7 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può presentare un'istanza motivata di ricusazione dell'arbitro per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve pervenire presso la Segreteria entro sette giorni dalla ricezione della

⁴ Le deliberazioni sono assunte con le modalità di cui agli artt. 10 e 11 dello Statuto della Camera Arbitrale

⁵ Cfr. art. 13 Statuto Camera Arbitrale

dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di riconsazione.

3. L'istanza è comunicata all'arbitro e alla controparte dalla Segreteria, che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

4. Sull'istanza di riconsazione decide la Camera Arbitrale.

ART. 8 CONFERMA DELL'ARBITRO

1. Decorso il termine per la riconsazione senza che ne sia stata sollevata istanza, l'arbitro è confermato dalla Segreteria che gli trasmette gli atti introduttivi ed i documenti allegati.

2. Dalla ricezione degli atti introduttivi da parte dell'arbitro decorre il termine di 60 giorni per il deposito del lodo definitivo presso la Segreteria.

ART. 9 UDIENZA

1. L'arbitro convoca le parti ad un'udienza, da tenersi non oltre 15 giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera di Commercio di Lucca

2. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo rappresentanti con i necessari poteri, essere accompagnate da testimoni ed assistite dagli esperti indicati nella domanda, nella risposta o nella replica. È onere delle parti assicurare la presenza dei testimoni nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza destinata alla loro audizione.

3. L'arbitro, col consenso delle parti, può esperire il tentativo di conciliazione, che deve concludersi nel termine di 15 giorni dal suo inizio. Gli incontri per il tentativo di conciliazione non si computano ai fini del numero massimo di udienze consentite. Il tentativo di conciliazione sospende i termini per il deposito del lodo.

4. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli fisserà altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.

5. Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 11

6. Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti e i testimoni a interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.

7. Al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e procedono alla discussione orale della causa salvo che l'arbitro autorizzi la presentazione di memorie scritte.

ART. 10 CONSULENZA TECNICA

1. L'eventuale nomina di un consulente tecnico d'ufficio è effettuata dall'arbitro che può deferirne la designazione alla Camera Arbitrale.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della riconsulenza prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se è nominato un consulente tecnico d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 11 LODO ARBITRALE

1. L'arbitro decide la controversia mediante un lodo arbitrale, sulla base degli elementi emersi nel corso della procedura, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti introduttivi.
2. Il termine per decidere la controversia potrà essere prorogato dalla Segreteria, su richiesta motivata dell'arbitro, in caso di consulenza tecnica di ufficio e in altri casi eccezionali, per un massimo di ulteriori 60 giorni.
3. L'arbitro deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
4. La Segreteria comunica alle parti l'avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo dei costi del procedimento.
5. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo solo successivamente al saldo delle spese di procedimento, e più precisamente entro i dieci giorni seguenti.

Art. 12 RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, la Segreteria, l'arbitro, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. L'accettazione dell'incarico di arbitro è subordinato all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti di cui si è ricevuto incarico ed all'accettazione, in caso di violazione, delle seguenti sanzioni:
 - cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera Arbitrale;
 - segnalazione all'ordine professionale od alle Associazioni di categoria di appartenenza;
 - riduzione degli emolumenti.
3. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 13 COSTI DELLA PROCEDURA

1. I costi della procedura di arbitrato rapido della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca sono composti dalle seguenti voci:

- onorari della Camera Arbitrale;
- compenso dell'arbitro;
- onorari del consulente tecnico d'ufficio.

Gli onorari della Camera Arbitrale sono pari a 50 euro per ogni 50.000 euro di valore della controversia o frazione.

2. Il compenso dell'arbitro è liquidato dalla Segreteria secondo la tabella allegata.

3. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

4. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento dei costi della procedura.

5. I costi della procedura sono sostenuti in egual misura dalle parti salva diversa statuizione dell'arbitro.

6. Gli arbitri ed i consulenti tecnici di ufficio nominati nell'ambito delle procedure arbitrali amministrate dalla Camera di commercio di Lucca emettono notula nei confronti delle parti per le prestazioni svolte avvalendosi del servizio in out-sourcing della Camera di commercio di Lucca, che fattura in nome e per conto dei professionisti su delega di questi, così come consentito dall'art. 21 comma 1 DPR 633/72. Il meccanismo ivi indicato opera solo con riferimento alle somme depositate dalle parti presso la Camera di commercio.

7. Nel caso in cui le parti non adempiano alle loro obbligazioni nei confronti degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio omettendo di depositare le somme richieste dalla Segreteria della camera arbitrale ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, sarà onere dei professionisti attivare eventuali procedure per il recupero del credito. In tal caso saranno arbitri e consulenti a fatturare direttamente alle parti.

Allegato:

TARIFFARIO⁶

Valore della lite	Compenso dell'arbitro
Fino a 25.000 euro	400 euro
Da 25.000 a 50.000 euro	600 euro
da 50.000 a 100.000 euro	800 euro
da 100.001 a 250.000 euro	1.200 euro
oltre 250.000 euro	1.200 euro + 1% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto al limite superiore dello scaglione precedente

⁶ I compensi sono da intendersi al netto dell'IVA e altri oneri di legge.